

Banca Agricola
Popolare di Sicilia

Regolamento Mutualistico



Regolamento mutualistico

“Programma Soci BAPS”

Approvato dall'Assemblea dei Soci nel mese di Aprile 2022

Premessa

Il Socio rappresenta il fulcro della identità di una banca popolare come Banca Agricola Popolare di Sicilia S.c.p.A. (“**Banca**”). La Banca ha nella propria missione lo sviluppo del territorio e la valorizzazione delle migliori energie sociali, economiche e morali ivi presenti.

La Banca crede fortemente nella propria vocazione “popolare” e, come tale, attribuisce primaria importanza allo scambio mutualistico con i propri Soci. Il socio di una banca popolare, a fronte della partecipazione al relativo capitale sociale, desidera usufruire di benefici ad esso dedicati nell’accesso ai servizi offerti.

In questo consiste, appunto, lo scambio mutualistico tra la Banca e il Socio, che potrà nel caso essere integrato dall’offerta coordinata dalla Banca stessa al fine di soddisfare bisogni dei Soci anche in ambiti diversi da quelli che tipicamente attengono alla propria attività caratteristica.

Il presente Regolamento mutualistico individua i pochi principi cardine cui l’offerta della Banca ai propri Soci deve nel tempo ispirarsi. Esso costituisce la disciplina di base del programma commerciale rivolto ai Soci (“**Programma**”).

Con tale Programma la Banca intende valorizzare il senso di appartenenza alla compagine sociale, la condivisione di valori, strategie e, soprattutto, di opportunità commerciali e relazionali.

I benefici riconosciuti al Socio nell’ambito del Programma vengono proporzionati in funzione della partecipazione azionaria, avendo in ogni caso cura di equiparare, al massimo livello, tutti i Soci che abbiano un possesso almeno pari a 1.000 azioni. Al contempo, vengono equiparati tra loro, al livello base, tutti i Soci con possesso inferiore a 500 azioni. La “Famiglia” intermedia include i Soci con possessori compresi tra 500 e 999 azioni.

Il Programma è, dunque, ispirato ad un principio di uguaglianza non formale ma sostanziale tra i Soci, che realizza la parità di trattamento nello scambio mutualistico. Si ha, così, cura di valorizzare l’entità della controprestazione fornita dal Socio tramite la partecipazione al capitale sociale, in quanto ragione oggettiva atta a giustificare le corrispondenti prestazioni mutualistiche erogate dalla Banca.

Conformemente a quanto previsto dall’art. 2521, comma 5, cod. civ. – a norma del quale «*i rapporti tra la società e i soci possono essere disciplinati da regolamenti che determinano i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell’attività*

mutualistica tra la società e i soci. I regolamenti, quando non costituiscono parte integrante dell'atto costitutivo, sono predisposti dagli amministratori e approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie» – il Consiglio di Amministrazione in data 8 aprile 2022 ha predisposto il testo del presente Regolamento, sottoponendolo all'approvazione, con le maggioranze prescritte dagli artt. 26, comma 2, e 27, comma 1, dello Statuto sociale, dell'Assemblea ordinaria dei Soci convocata per i giorni 30 aprile e 1° maggio 2022.

Art. 1

Aventi diritto

1.1. Possono aderire al Programma tutte le persone fisiche e persone giuridiche che risultino iscritte a Libro Soci della Banca da almeno 30 giorni al momento della richiesta di adesione di cui al successivo art. 3, indipendentemente dalla circostanza che le azioni possedute siano in deposito a custodia e amministrazione presso la Banca o altri intermediari.

1.2. In conformità a quanto previsto dall'art. 8, comma 2, dello Statuto sociale, ai fini dell'ammissione a Socio è richiesta la certificazione attestante la titolarità di almeno 250 azioni, salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di ridurre detto limite fino al massimo del 50% per periodi di tempo predeterminati. Tale previsione statutaria si applica esclusivamente ai nuovi titolari di azioni, purché non acquisite a titolo di successione ereditaria in applicazione dell'art. 13 dello Statuto, a partire dalla data di iscrizione al Registro delle Imprese della delibera assembleare con la quale è stato modificato in tal senso lo Statuto sociale (13 agosto 2020).

1.3 Al Programma possono, pertanto, aderire anche le persone fisiche e giuridiche titolari di meno di 250 azioni, purché esse si trovino nelle specifiche condizioni previste dallo Statuto per l'acquisizione o la conservazione della qualità di Socio.

1.4. La Banca si riserva la facoltà di richiedere, in ogni momento, ai Soci che abbiano già aderito al Programma di produrre la certificazione attestante la titolarità di azioni eventualmente detenute in deposito presso altro intermediario diverso dalla Banca, onde verificare la permanenza delle condizioni richieste ai fini della conservazione della qualità di Socio e/o computare le azioni complessivamente detenute dal medesimo e individuare la relativa "Famiglia" di appartenenza ai sensi del successivo art. 4.

Art. 2

Decorrenza e durata del Programma

2.1. Il Programma di cui al presente Regolamento ha validità dalla data della relativa approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci ed ha durata indeterminata, fatta salva la facoltà del Consiglio di Amministrazione di proporre eventuali

modifiche al Regolamento, sottoponendole all'approvazione dell'Assemblea ordinaria con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie, ai sensi dell'art. 2521, comma 5, cod. civ.

2.2. L'efficacia del Programma è subordinata alla preventiva adozione di tutti i presidi necessari ai fini della relativa applicazione, nel pieno rispetto della normativa vigente.

Art. 3

Modalità di adesione al Programma

3.1. L'adesione al Programma è gratuita e può essere richiesta dal Socio presso la propria Filiale di riferimento o tramite *Internet Banking*, compilando e sottoscrivendo l'apposita modulistica ivi messa a disposizione.

3.2. La Banca, svolte le pertinenti verifiche in merito alla richiesta di adesione, ne comunica l'esito al richiedente.

Art. 4

Famiglie del Programma

4.1. Il Programma si articola in tre distinte famiglie:

- Soci con meno di 500 azioni ("**Famiglia A**");
- Soci con azioni in numero compreso tra 500 e 999 ("**Famiglia B**");
- Soci con almeno 1.000 azioni ("**Famiglia C**").

4.2. Fatta salva la facoltà della Banca di svolgere le verifiche di cui all'art. 1.4 che precede, ai fini dei possessi azionari di cui all'art. 4.1 rilevano sia le azioni detenute in deposito presso la Banca, sia quelle eventualmente depositate dal Socio presso altri intermediari diversi dalla Banca.

Art. 5

Benefici mutualistici

5.1. Nell'ambito del rapporto mutualistico in essere con la Banca, i Soci aderenti al Programma hanno accesso, a condizioni di favore ("**Benefici Mutualistici**" o "**Benefici**"), ad alcuni servizi erogati direttamente dalla Banca ("**Servizi Bancari**"), nonché ad ulteriori eventuali servizi prestati da terzi ("**Servizi Extra-bancari**" e, insieme ai Servizi Bancari, indistintamente "**Servizi**"). I Benefici Mutualistici potranno essere differenziati all'interno delle singole Famiglie per i consumatori e per i clienti non consumatori.

5.2. Tra i Servizi Bancari offerti nell'ambito del Programma rientrano: conto corrente e servizi accessori, finanziamenti, monetica. Sempre nell'ambito del Programma, i servizi Extra-bancari includono: scontistica e agevolazioni su servizi e beni di consumo.

5.3. La Banca – sulla base delle deliberazioni assunte dal Consiglio di Amministrazione – provvede, tempo per tempo, a mettere a disposizione dei Soci presso le proprie Filiali e in apposita sezione del sito *internet* aziendale l'elenco dettagliato dei Servizi oggetto del Programma ("**Elenco dei Servizi offerti**"), fermo restando che i Servizi Bancari e i Servizi Extra-bancari comprenderanno almeno un Servizio per ogni categoria indicata al precedente art. 5.2.

5.4. I Benefici Mutualistici consentono ai Soci aderenti al Programma di godere, in relazione ai Servizi Bancari e ai Servizi Extra-bancari, di condizioni migliorative rispetto a quelle applicate dalla Banca nei confronti dei clienti che non rivestano la qualità di Socio ("**Condizioni Standard**").

5.5. I Benefici sono progressivamente crescenti in funzione della Famiglia di appartenenza del singolo Socio e sono determinati tempo per tempo dal Consiglio di Amministrazione in conformità ai seguenti criteri:

- i Soci rientranti nella Famiglia A beneficiano di un miglioramento delle Condizioni Standard ("**Condizioni Famiglia A**");
- i Soci rientranti nella Famiglia B beneficiano di condizioni ("**Condizioni Famiglia B**") in ogni caso migliorative rispetto alle Condizioni Famiglia A applicabili al momento dell'attivazione dello specifico Servizio;
- i Soci rientranti nella Famiglia C beneficiano di condizioni ("**Condizioni Famiglia C**") e, insieme alle Condizioni Famiglia A e alle Condizioni Famiglia B, indistintamente ("**Condizioni Soci**") in ogni caso migliorative rispetto alle

Condizioni Famiglia B applicabili al momento dell'attivazione dello specifico Servizio.

5.6. Per ciascuno dei Servizi rientranti nel Programma e, come tali, indicati nell'elenco dettagliato di cui all'art. 5.3, la Banca provvede, tempo per tempo, a indicare ai Soci presso le proprie Filiali e in apposita sezione del sito *internet* aziendale l'elenco dei Benefici Mutualistici dettagliando le Condizioni Soci applicabili a ciascuna Famiglia, poste a raffronto con le Condizioni Standard.

Art. 6

Accesso ai Benefici Mutualistici

6.1. L'accesso ai Benefici Mutualistici nell'ambito del Programma, fatte salve le eccezioni specificamente previste nell'Elenco dei Servizi offerti, non ha luogo in modo automatico ma richiede la preventiva attivazione dei rapporti contrattuali relativi ai Servizi richiesti, nel pieno rispetto della normativa applicabile a ciascuno di essi, e ciò anche nell'ipotesi in cui il Socio sia già titolare di un rapporto contrattuale relativo al Servizio a condizioni diverse dalle Condizioni Soci ad esso riservate nell'ambito del Programma.

6.2. Con particolare riguardo ai Servizi Bancari, l'accesso ai Benefici Mutualistici dovrà avere luogo in ossequio alle regole di correttezza e trasparenza che disciplinano la fase precontrattuale e le modalità di conclusione dei contratti.

Art. 7

Perdita della qualità di Socio e modifica della Famiglia di appartenenza

7.1. Qualora, in costanza della prestazione di un Servizio con applicazione delle Condizioni Soci, il Socio venga a perdere tale qualità, esso perde eventualmente il diritto ai Benefici Mutualistici secondo le specifiche previsioni contrattuali applicabili al singolo rapporto. Ove l'accesso ai Servizi abbia avuto luogo in modo automatico secondo quanto indicato nell'Elenco dei Servizi offerti, la perdita della qualità di Socio comporta automaticamente la cessazione dei Benefici Mutualistici ed eventualmente l'applicazione delle Condizioni Standard.

7.2. Qualora, in costanza della prestazione di un Servizio con applicazione delle Condizioni Soci, il Socio modifichi (in incremento o decremento) il possesso azionario e conseguentemente la Famiglia di appartenenza con le relative Condizioni Soci (in senso migliorativo o peggiorativo), troveranno applicazione le specifiche previsioni contrattuali applicabili al singolo rapporto volte, ove possibile, a rendere coerenti i Benefici Mutualistici riconosciuti al Socio nel tempo in funzione della relativa Famiglia di appartenenza. Ove l'accesso ai Servizi abbia avuto luogo in modo automatico secondo quanto indicato nell'Elenco dei Servizi offerti, la modifica del possesso azionario e conseguentemente della Famiglia di appartenenza comporterà automaticamente la corrispondente modifica dei Benefici Mutualistici.

7.3. La Banca si riserva la facoltà di effettuare in ogni tempo tutte le verifiche utili ad accertare l'entità del possesso azionario in capo al singolo Socio che abbia aderito al Programma.

Art. 8

Vincoli di attuazione del Programma

8.1. L'attuazione del Programma di cui al presente Regolamento dovrà, in ogni caso, avere luogo nel pieno rispetto di ogni previsione di legge e regolamentare oltretutto di eventuali disposizioni o istruzioni adottate dalle competenti Autorità.